

Detrazione fiscale 55%, in arrivo la proroga fino al 31 dicembre 2013

Domani in Consiglio dei Ministri anche il recepimento della Direttiva 2010/31/UE sugli Edifici a Energia Quasi Zero

di [Rossella Calabrese](#)

23/05/2013 - Proroga fino al 31 dicembre 2013 della detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e recepimento della Direttiva europea sugli edifici a energia quasi zero.



Sono i contenuti della **Bozza di Decreto Legge** in materia di energia nel settore dell'edilizia che il Consiglio dei Ministri potrebbe approvare domani.

DETRAZIONE DEL 55% PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Alle detrazioni per l'efficienza energetica degli edifici è dedicato il penultimo articolo della bozza di DL. Non c'è ancora un testo ma solo un pro-memoria: "proroga per gli incentivi fiscali per gli interventi di efficienza energetica".

Stando alle indiscrezioni delle ultime ore, il Consiglio dei Ministri dovrebbe deliberare una **proroga fino al 31 dicembre 2013 della detrazione del 55%** (in scadenza al 30 giugno 2013), così come annunciato dal premier Enrico Letta nella sua relazione alle Camere e ribadito dal Ministro dello Sviluppo Economico, Flavio Zanonato, all'assemblea dei giovani costruttori Ance.

Ma come sarà la nuova detrazione del 55? L'ipotesi allo studio - anticipata dal ministro Zanonato al Sole24Ore - è quella di **"limitare la detrazione del 55% a chi non gode già di altri benefici fiscali**, in particolare legati al cosiddetto Conto Termico, in modo tale da usare in modo più razionale queste risorse. Stiamo pensando di prorogarlo fino alla fine dell'anno - ha aggiunto il ministro -, salvaguardando così la filiera, per poi valutare in seconda battuta un prolungamento il **prossimo anno** attraverso una migliore definizione dei tetti oggi in vigore".

DIRETTIVA EDIFICI A ENERGIA QUASI ZERO

Il DL che sarà approvato domani attua la Direttiva europea 2010/31/UE sulla prestazione energetica in edilizia, sul recepimento della quale l'Italia è in forte ritardo e rischia il deferimento alla Corte di Giustizia europea.

La Direttiva 2010/31/UE, ricordiamo, impone agli Stati membri di fissare requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici nuovi ed esistenti, assicurare la certificazione energetica e di disciplinare i controlli sugli impianti di climatizzazione e prevede che, entro il 2021, tutte le nuove costruzioni siano **"Edifici a Energia Quasi Zero"**.

Per recepire la Direttiva 2010/31/UE, il nuovo DL modifica il Dlgs 192/2005, emanato a suo tempo in attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia.

Il DL adotta la nuova **metodologia di calcolo** della prestazione energetica dell'edificio, che tiene conto delle sue caratteristiche termiche, e fissa i **requisiti minimi** di prestazione energetica in modo da conseguire **livelli ottimali in funzione dei costi**. Uno studio su questo tema è stato condotto dal Buildings Performance Institute Europe.

Nella relazione al Dl si legge che la metodologia di calcolo e i requisiti minimi di prestazione energetica sono in fase di definizione e saranno inviati alla Commissione Europea **entro la metà di giugno 2013**.

Viene definita una strategia per l'incremento degli **Edifici a Energia Quasi Zero**. La Direttiva 2010/31/UE obbliga gli Stati ad assicurare che, entro il 2021, tutte le nuove costruzioni siano a energia quasi zero, scadenza anticipata al 2018 per gli edifici pubblici. Inoltre, sono disciplinati i **controlli periodici** sugli impianti di climatizzazione.

Il DL trasforma l'**attestato di certificazione energetica**' in **attestato di prestazione energetica**', da redigersi a cura di esperti qualificati e indipendenti, che fornirà raccomandazioni per il miglioramento delle performance energetiche. Sarà obbligatorio redigerlo in caso di costruzione, vendita o locazione e per tutti gli immobili della P.A. con quest'ultima previsione si mira a chiudere definitivamente la procedura di infrazione per la non completa attuazione della Direttiva 2002/91/CE.

Importante è il capitolo sulle **sanzioni**. Il professionista abilitato che non rispetti i criteri e le metodologie previste rischierà una multa da 700 a 4.200 euro. Il direttore dei lavori che non presenterà al Comune l'asseverazione di conformità con l'attestato di qualificazione energetica sarà soggetto a multa da 1.000 a 6mila euro.

Il proprietario di un appartamento o l'amministratore di condominio che non fanno effettuare la manutenzione dell'impianto di climatizzazione rischieranno una multa da 500 a 3mila euro, mentre chi non fornisce all'inquilino l'attestato di prestazione energetica pagherà una multa da 300 a 1.800 euro.

(riproduzione riservata)